



Titolo

Processo sportivo in genere – principio di informalità – limiti – perentorietà dei termini

Descrizione

Se è vero che il principio di informalità (art. 2, comma 6 del CGS CONI), è rilevante processo sportivo, è anche vero che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023). Diversamente opinando, verrebbe sovvertito l'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 119/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0119 CFA del 17 maggio 2024 (Presidente federale/sig. Stefano Mecca)